

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 23-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SANNA)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**VINCENZO OLIVA**

per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,  
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo**  
**l'11 ottobre 2011**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 2012**

ONOREVOLI SENATORI. – In data 11 ottobre 2011 il Tribunale di Palermo ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 6854/10 RGNR, 917/11 RG GIP, n. 3182/11 RGT a carico del senatore Vincenzo Oliva per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 24 ottobre 2011 e l'ha annunciata in Aula il 25 ottobre 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 13 e del 27 marzo 2012, ascoltando il senatore Oliva, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 marzo 2012.

Nel corso della sua audizione il senatore Oliva ha depositato una memoria scritta.

La Giunta, nella seduta del 27 marzo 2012, ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso della insindacabilità.

\*\*\*

Il procedimento in questione concerne la denuncia presentata dal senatore Firrarello nei confronti del senatore Oliva in relazione ad alcune dichiarazioni attribuite a quest'ultimo e riportate nel quotidiano «Giornale di Sicilia» ritenute dal ricorrente lesive della propria onorabilità. In particolare, il senatore Oliva, replicando ad alcune considerazioni del senatore Firrarello, avrebbe dichiarato testualmente: «non c'è da meravigliarsi se la Sicilia è l'ultima regione d'Italia per reddito

pro-capite, infrastrutture e povertà, se a rappresentarla in Senato si manda un inqualificabile soggetto come Giuseppe Firrarello, detto Pino. Allontanarlo dal potere per la volgarità delle sue espressioni oltre che per la gravità delle sue azioni per i siciliani è un dovere morale. È una indecenza che al suo cognome si debba premettere il titolo di onorevole».

Nell'udienza del 10 ottobre 2011 la III Sezione penale del Tribunale di Palermo, non avendo ritenuto sussistente il collegamento necessario tra le dichiarazioni in contestazione e le funzioni di parlamentare svolte dall'imputato, ai sensi della legge n. 140 del 2003, ha sospeso il giudizio e trasmesso copia degli atti al Senato.

\*\*\*

Nella seduta del 27 marzo 2012 la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Oliva, il quale ha sottolineato come nell'articolo di stampa oggetto della querela si riferiva dello scontro politico in atto tra «una parte del Polo della libertà ed il Movimento per le autonomie». Nell'articolo veniva dato conto, in particolare, delle dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo (Segretario Nazionale del MPA) e del senatore Firrarello e si faceva presente come il Presidente della Regione, chiamato ulteriormente in causa, avesse preferito non replicare direttamente.

Ha ribadito che è in questo contesto che intervengono le sue dichiarazioni di replica alle dure accuse formulate dal senatore Firrarello ma che esse non danno luogo, a suo avviso, ad «alcuna aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dello stesso».

Ha precisato, inoltre, che la critica nei confronti del Governo nazionale in relazione

a determinate scelte legislative, e segnatamente in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, rappresentava, in quel periodo, una delle principali ragioni del contrasto tra esponenti siciliani del PdL ed i rappresentanti del MPA.

Il senatore Oliva ritiene pertanto che le dichiarazioni riportate dalla stampa non sono altro che una critica politica rivolta al senatore FIRRARELLO in ordine alla sua attività di parlamentare. Si contestava allo stesso, infatti, di non preoccuparsi, in qualità di senatore della Sicilia, degli interessi della propria terra rispetto all'azione del Governo nazionale sul F.A.S. e di occuparsi, viceversa, delle sole vicende regionali.

Ha, infine, elencato alcuni suoi atti parlamentari tipici - svolti sia prima del 15.12.2008, data della pubblicazione dell'articolo di stampa oggetto del procedimento penale, sia successivamente - sulla questione relativa all'utilizzo del F.A.S. in favore del Mezzogiorno e della Sicilia.

Si tratta dell'intervento nella seduta n. 17 del 9 luglio 2008 della Commissione VIII (Lavori Pubblici); dell'ordine del giorno n. 0/949/27/05 presentato nel corso della seduta n. 36 del 30.07.2008 della Commissione V (Bilancio); della mozione parlamentare n. 1-00052 del 5 novembre 2008 (seduta n. 85); dell'ordine del giorno 9/1152/2 presentato nel corso della seduta n. 97 del 20 novembre 2008; dell'ordine del giorno n. 0/1082/5/0102 presentato nel corso della seduta n. 34 del 25 novembre 2008; dell'emendamento n. 2.409 del 5.12.2008 approvato e divenuto legge dello Stato; dell'interrogazione n. 4-02033 del 30 settembre 2009 rivolta al Presidente del Consiglio.

In particolare, ha sottolineato che, dieci giorni prima della pubblicazione dell'articolo di stampa, egli aveva presentato l'emendamento già citato, successivamente approvato, che mirava proprio a sottolineare l'obbligo del Governo di rendere conto dell'utilizzo delle risorse del F.A.S. anche per l'anno 2008.

\* \* \*

Nella seduta del 27 marzo 2012, la Giunta ha accolto all'unanimità la proposta del relatore di ritenere insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione le opinioni espresse dal senatore Oliva oggetto del procedimento penale.

La Giunta ha ritenuto, infatti, che esse rientrano nella polemica politica sviluppata nel periodo di riferimento tra alcuni esponenti politici siciliani. Al riguardo, si è tenuto conto del fatto che gli atti parlamentari richiamati dal senatore Oliva nella sua memoria testimoniano della sussistenza di una connessione tra il contenuto politico delle dichiarazioni riportate dall'articolo di stampa e lo svolgimento della funzione parlamentare da parte dello stesso senatore Oliva. Gli interventi pronunciati, le iniziative di carattere legislativo e gli atti di sindacato ispettivo citati si incentrano, infatti, sulla criticità della situazione economico-sociale siciliana ed esprimono insoddisfazione per come essa veniva affrontata da parte di altri settori politici a cui è sicuramente associabile il senatore FIRRARELLO.

In tal senso, la Giunta ha quindi valutato che le opinioni espresse dal senatore Oliva siano ascrivibili a quelle «attività... di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» di cui alla legge n. 140 del 2003.

È indubbio, d'altra parte, che le espressioni letterali utilizzate dal senatore Oliva abbiano un tenore eccessivamente polemico nei confronti del senatore FIRRARELLO, ai limiti della scortesia personale. Esse, da questo punto di vista, possono essere considerate idonee a recare offesa. Il tema del necessario bilanciamento tra la tutela della onorabilità della persona e la garanzia costituzionale ex articolo 68 è quindi richiamato da questa vicenda.

La Giunta si è occupata in passato della questione anche fornendo proposte e suggerimenti per possibili iniziative volte ad affron-

tarla efficacemente (vedi Doc. IV-*quater*, n. 2). È stata ipotizzata, ad esempio, la possibilità che i Regolamenti parlamentari consentano l'audizione anche delle parti che si considerano lese durante l'istruttoria condotta dalle Giunte delle autorizzazioni a procedere del Senato e della Camera o che, una volta deliberata in via definitiva l'insindacabilità, si preveda la possibilità per il soggetto leso, ormai escluso dalla giurisdizione ordinaria, di adire uno speciale Giurì d'onore sul modello di quello previsto dall'articolo 88 del Regolamento del Senato.

Nel caso di specie, è stato comunque considerato prevalente il carattere politico delle

dichiarazioni del senatore Oliva, soprattutto tenendo conto della loro connessione con lo svolgimento in concreto della funzione parlamentare.

\* \* \*

In base a tali considerazioni la Giunta ha concluso, all'unanimità, affermando che le dichiarazioni rese dal senatore Oliva costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento e ricadono pertanto nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

SANNA, *relatore*